## All. C atto dr. GIORGIO FORNI rep. 41500 dei 10.4-2000

	STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE	TANK TO THE PARTY OF THE PARTY
	"PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA"	02
	Art.1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata	
****	"COMITATO NAZIONALE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA", quale	Tops Tops Tops Tops Tops Tops Tops Tops
	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).	
	Art. 2 La sua sede è a Roma	
	Art.3 L'Associazione, che non ha fini di lucro ed ha forma	
	federativa, è centro permanente di vita associativa a	
	carattere volontario, democratico, unitario e antifascista.	
	L'Associazione si propone di realizzare la promozione e il	
	coordinamento di iniziative culturali, politiche e	
	giudiziarie:	
	a) per la difesa, lo sviluppo e la qualificazione della scuola	
	pubblica in conformità, ai principi costituzionali;	
	b) per la difesa della libertà di insegnamento e del	
	pluralismo culturale nella scuola pubblica, nonché della	
	democrazia scolastica a tutti i livelli;	
	c) per garantire un effettivo diritto all'istruzione pubblica,	
	a tutti i livelli inteso come condizione necessaria per lo	
	sviluppo democratico del Paese.	
	Per realizzare tali finalità l'Associazione si prefigge di	
	utilizzare spazi di qualsiasi natura, anche in collaborazione	
	con altre Associazioni aventi finalità affini per:	
	a) contribuire allo sviluppo di nuove forme di socialità nel	,
	mondo della scuola, formalizzando anche proposte ai Consigli	,

S	scolastici, alle Associazioni professionali del mondo della	*
S. S	scuola, alle forze politiche ed agli Enti Locali, Regioni e	
F	Parlamento;	
t	o) promuovere, propagandare e difendere la libertà di	
i	insegnamento e più in generale di conoscenza, di espressione,	
ď	di religione e dalle religioni con attività culturali,	
F	pubblicazione ed anche con tutte le opportune azioni legali;	
C	c) promuovere la socializzazione di esperienze qualificate e	
d	di pratiche di lavoro nel campo della formazione;	
d	l) realizzare prodotti culturali, anche in forma multimediale,	· ·
е	e attività di promozione culturale e professionale per	×
s	studenti e per lavoratori della scuola: in particolare corsi	
d	li aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.	
A	art.4 L'Associazione potrà compiere le operazioni finanziarie	
n	necessarie o utili al raggiungimento di detti scopi, il tutto	
n	mell'ambito delle norme fissate dal D.Lgs. 4.12.1997 n. 460,	
S	ue modifiche o integrazioni.	
I	l Patrimonio dell'associazione è costituito:	
a	.) da tutti i beni mobili che diverranno proprietà	
d	ell'Associazione;	
b	) dai contributi dei soci e degli aderenti;	
с	) da elargizioni, da donazioni e da lasciti testamentari;	. •
d	) dai contributi dello Stato, di Enti locali, e di organismi	* :
i	nternazionali;	
e	) da eventuali fondi di riserva e a ogni altra entrata che	·
	2	

	concorra ad incrementare l'attivo sociale.	10.33 Line 2000 Line 2000 Trial and the second seco
	Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere	40EV
	impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività	
	culturali e di solidarietà sociale di cui all'articolo 3.	333 HO
	Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o	
	capitale non saranno distribuite neanche in modo indiretto,	
	durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano	
	effettuate a favore di altre strutture che facciano parte	
	dell'Associazione.	
	Art.5 Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci: i	
	promotori ed inoltre i gruppi, le associazioni i comitati che,	
	riconoscendosi, nelle finalità e nel principi sanciti nel	V
	presente Statuto, nel documento "Dalla Scuola del Ministero	
	alla Scuola della Repubblica" (accluso come allegato A), e nei	· · · · · · ·
	principi costituzionali sanciti negli articoli 3, 33 e 34	
	della Costituzione, aderiscono ad essa. Tali gruppi dovranno	
	essere formalmente costituiti, anche con scrittura privata,	*
	sulla base di uno Statuto ispirato ai principi del presente	
	atto o con essi compatibili.	
	Possono altresì far parte dell'Associazione in qualità di	
~	aderenti singoli e strutture collettive non formalizzate.	
- 12	Tutti gli associati, soci e aderenti, sono tenuti a versare la	
=	quota associativa che sarà determinata annualmente.	
	Art.6 L'ammissione dei soci e degli aderenti è deliberata,	
	3	

	previa presentazione di domanda scritta, dall'Assemblea	
	dell'Associazione costituita con la presenza, diretta o per	
	delega, almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.	_
	All'atto della domanda di ammissione le strutture aspiranti	9
	soci dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e	
	l'indicazione di un delegato destinato a rappresentarle in	
	seno all'Associazione. La delega avrà valore fino alla sua	
,	revoca formale. Tali strutture manterranno la loro piena	
	autonomia organizzativa e politica, ma sono tenute a svolgere	
	la loro attività in modo compatibile con le finalità	•
. Vk.	dell'Associazione.	£
	Art.7 Gli associati, soci o aderenti, che contravvengano ai	
	doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi	
	dall'Associazione con delibera dell'Assemblea, costituita con	
	la presenza, diretta o per delega, almeno della metà dei soci	
	aventi diritto al voto, su proposta motivata del Comitato	
	operativo sentito il parere dei Garanti.	
	Art.8 Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'assemblea degli associati;	
	b) il Comitato operativo;	
	c) il Comitato dei garanti;	
	d) Il Coordinatore nazionale;	š
	e) Il tesoriere	· .
	Art.9 L'assemblea è composta dai promotori, indicati nell'atto	¥
	costitutivo, e dai rappresentanti delle strutture soci, di	

	volta in volta delegati dalle strutture stesse. Alle riunioni	
	possono partecipare con diritto di parola e senza diritto di	
	voto sia gli aderenti all'Associazione sia gli associati dei	
. S	gruppi, associazioni, comitati soci dell'Associazione.	
	L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione le cui	
r.	decisioni saranno attuate dal Comitato operativo; si riunisce	
	di diritto, almeno una volta l'anno entro il mese di maggio	
	per l'approvazione del rendiconto finanziario redatto dal	
	Tesoriere, su convocazione del Comitato operativo, quando è	
	necessario per organizzare le iniziative nazionali	
	dell'Associazione e per assicurare il coordinamento delle	
	attività svolte per iniziativa delle strutture locali e quando	
	lo richiede un terzo degli associati.	
-	L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti	
	ed è formalmente costituita con la presenza di almeno la metà	,
	dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la	
	riunione è valida a prescindere dal numero dei presenti. E'	
	presieduta dal Coordinatore nazionale o, in caso di suo	
	impedimento, da un suo membro da essa designato o dal socio	
	più anziano.	
	Art.10 L'Assemblea elegge il Comitato operativo che è composto	
~	di sette membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il	
	Comitato ha i più ampi poteri di rappresentanza,	
	organizzazione, e amministrazione e deve dare attuazione al	
	programmi deliberati dall'Assemblea.	
	_	

	Art.11 Il Comitato elegge tra i suoi membri il Coordinatore,	4.
	che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e il	
		-
	tesoriere, che cura le attività amministrative e redige il	
	rendiconto annuale.	£
	Art.12 Il comitato dei Garanti è composto di cinque membri	
	designati dai soci promotori indicati nell'Atto costitutivo;	
	rimane in carica tre anni; ha il compito di garantire che	
Back	l'Associazione continui a perseguire i fini per cui è stata	
1/2 3 5	costituita, senza deviazioni di sorta.	
A Single	Art.12 Il conflitto insanabile in ordine alle finalità	
1/2 8 2	perseguite dall'Associazione ed alle modalità adottate per	è
NA SE	raggiungere lo scopo, accertato dai garanti, sarà causa di	
1, 51	scioglimento dell'Associazione. In tale ipotesi l'Assemblea,	
0/6	preso atto del conflitto, dovrà procedere senza indugio allo	5
	scioglimento dell'Associazione applicando l'articolo 15 in	K
	merito alla devoluzione del patrimonio.	
	Art.13 Negli altri casi lo scioglimento dell'Associazione è	
	deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza di due	
	terzi degli associati aventi diritto al voto che provvederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine	128
	alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa. Tale	<i>y</i>
	patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non	,
	lucrative di utilità sociale impegnate nella difesa e del	3
ACTORDE NUMBER	rilancio della scuola pubblica, sentito l'organismo di	ш
	controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996	

	n. 66, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.	
	Art.14 Per quanto non disposto si fa riferimento alla vigente	25 d. 10 miles
	legislazione.	
	Consoli Mouri	
	Gus chung Tout Q	
	Omo Wallo	
	Sin lulus	
	SAC SAUGE STEEL	
*	1 5 N OIY 2 5	
1	Copia in conformità dell'estatologia pundita al sonei di legge	
	BONATURE	
	900 Giovenno 1000000 10 2000	
2		
	ON VICE OF THE PROPERTY OF THE	
B		
2		
	7	